

N. 57/2012 R.G. Lav.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO**

Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SILVIA CASARINO pronuncia la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nella causa iscritta al N. 57/2012 R.G. Lav. promossa da:

[omissis], con il patrocinio dell'avv.
RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI, 13
BIELLA presso il difensore avv. RINALDI GIOVANNI

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO**, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis 1° co. c.p.c., dal funzionario dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo Dott.ssa Elisabetta Selleri, legalmente domiciliata presso il proprio ufficio in Cuneo, Corso A. De Gasperi n. 40

CONVENUTI

ad oggetto: retribuzione - rapporto a tempo determinato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente è docente non di ruolo, abilitato all'insegnamento presso la scuola pubblica, assunto con contratti a tempo determinato, come documentati dal certificato di servizio prodotto come doc. 5. Egli lamenta di essere stato sempre retribuito unicamente con la retribuzione base prevista



per gli insegnanti di ruolo al loro primo ingresso nella scuola, senza che gli venisse riconosciuto alcun aumento di retribuzione in conseguenza dell'anzianità maturata. Invoca l'art. 53 l. 312/80, ai sensi del quale gli stipendi degli insegnanti sono suscettibili di aumenti periodici legati all'anzianità nella misura del 2,5% per ogni biennio di insegnamento, deducendo l'applicabilità di detta norma anche agli insegnanti non di ruolo. Il ricorrente chiede quindi di accertare e dichiarare il suo diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai docenti non di ruolo, e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53 l. 312/1980, nonché la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle relative differenze retributive.

L'Amministrazione convenuta eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell'Ambito Territoriale di Cuneo, e, nel merito, deduce che, ai sensi dell'art. 53 l. 312/80, l'aumento ivi previsto non possa essere applicato alle supplenze, sicché la domanda attorea - anche alla luce dell'essere ormai venuta meno la figura del docente incaricato - dovrebbe considerarsi infondata; contesta inoltre i conteggi attorei.

In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e all'Ambito Territoriale di Cuneo, eccetto dall'Amministrazione convenuta.

Soltanto il Ministero, infatti, è legittimato a contraddire in ordine a controversie relative alla materia del reclutamento del personale, riservata, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 275/1999, allo stesso Ministero, si veda la costante giurisprudenza di legittimità, relativa alla carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici, con la quale è sempre stata affermata l'esclusiva legittimazione in capo al M.I.U.R.: *“Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”* (Cass. 21.3.2011 n. 6372, conformi Cass. 15.10.2010 n. 21276 e Cass. 28.7.2008 n. 20521).

Nel merito, è pacifico ed incontestato che il CCNL scuola prevede scatti stipendiali e di anzianità per il solo personale dipendente di ruolo, mentre al personale con rapporto a tempo determinato non vengono affatto riconosciuti



simili miglioramenti retributivi consistenti nella progressione economica, essendo invece ai dipendenti con rapporto a tempo determinato riconosciuto con ogni contratto il trattamento retributivo iniziale.

Il ricorrente, come accennato, chiede l'applicazione degli scatti biennali del 2,5% previsti dall'art. 53 l. 11.7.1980 n. 312.

L'art. 53 legge 312/80 prevede, al primo comma, che: *“Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di corrispondente qualifica”*, e, al quarto comma, che: *“Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi o altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale”*. L'ultimo comma si riferisce agli insegnanti di religione: *“Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”*.

Nel presente giudizio l'Amministrazione convenuta, in modo differente rispetto alle difese assunte in precedenti controversie, non ha dedotto l'avvenuta abrogazione dell'art. 53 ad opera della contrattazione collettiva in forza della “contrattualizzazione” del rapporto ex art. 69 1° co. d. lgs. 165/01, né ha menzionato o prodotto disposizioni del contratto collettivo di comparto che potrebbero far pensare ad un'avvenuta abrogazione.

Deve quindi ritenersi che l'art. 53 citato – che viene applicato dal Ministero ai soli insegnanti di religione – sia norma tuttora vigente.

L'art. 53 l. 312/80, invero, non è stato espressamente abrogato: l'art. 72 d.lgs. 165/01 abroga parte dell'art. 4 e l'art. 6 della l. 312/80, ma nulla dice in ordine all'art. 53, sicché esso è tuttora vigente, né, come scritto, sono state richiamate disposizioni dei contratti collettivi che abbiano avuto un simile effetto abrogativo.

L'art. 53 non può essere interpretato nel senso che esso operi per i soli insegnanti di religione come deduce invece il Ministero: un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di escludere una simile ingiustificata disparità di trattamento, pena l'evidente violazione dell'art. 3 Cost., nonché, va aggiunto, del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro trasfuso nella direttiva 1999/70 CE e recepito, a livello interno, dall'art. 6 del d. lgs. 368/01.

Come scritto, il MIUR deduce in particolare una limitazione di tipo soggettivo, rilevando come il terzo comma dell'art. 53 esclude in ogni caso le supplenze dall'aumento periodico, e deducendo che osterebbe all'accoglimento della domanda l'avvenuta soppressione della figura



professionale del docente incaricato - originario destinatario dell'aumento periodico da parte del d.l. 281/81 convertito in L. 392/81 - con contestuale previsione della copertura di tutte le vacanze con supplenze. In particolare la locuzione contenuta nell'art. 53 "escluse le supplenze" dovrebbe essere intesa come riferimento agli incarichi dei supplenti temporanei individuati dagli art. 4 L. 160/55 e 3 L. 1728/60 con la conseguente applicabilità dell'aumento periodico ex art. 53 solo ai docenti non di ruolo che svolgono supplenze annuali a copertura di posti vacanti e con durata pari all'intero anno scolastico in tutto e per tutto sovrapponibili ai vecchi incarichi ex lege 160/55. Questa prospettazione non appare condivisibile.

Occorre, infatti, a parere del giudicante, fare riferimento al significato del termine "supplenze" alla data del 15.7.1980 (di entrata in vigore della l. 312/80).

I destinatari dell'aumento periodico ex art. 53 sono chiaramente individuati dalla norma stessa nei docenti non di ruolo con nomina da parte del Provveditore i quali, al momento di entrata in vigore della norma, erano i docenti-incaricati.

E' quindi necessario stabilire se i docenti incaricati possono o meno essere equiparati ai supplenti ed in caso di risposta affermativa a quale tipologia di supplenti.

La nozione legale di supplenza al momento dell'entrata in vigore della legge 312/80 era contenuta nell'art. 6 della l. 951/77 ultimo comma, il quale stabiliva che *"gli insegnamenti non conferibili né per incarico a tempo indeterminato né per incarico annuale sono attribuiti per supplenza"*.

La nozione di supplenza era quindi residuale e - tenuto conto dei requisiti per l'incarico a tempo indeterminato e per quello annuale - sostanzialmente coincideva con l'incarico avente durata inferiore all'anno scolastico e non riconducibile a posto vacante.

Successivamente la Corte Costituzionale nella sentenza 249/86 ha significativamente affermato che *"la posizione di supplente annuale non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato conferita della stessa autorità scolastica - il provveditore agli studi - e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici ed in base ad una medesima graduatoria provinciale. La diversità del nomen iuris - supplenti annuali in luogo di incaricati - non ha alcuna rilevanza data l'identità della fattispecie sostanziale"*.

La materia delle supplenze è stata poi interamente ridisegnata dall'art. 4 l. 1241/99 che ha previsto tre diversi tipi di supplenze:

- a) supplenze annuali su posti vacanti in attesa dell'espletamento della procedura concorsuale;
- b) supplenze temporanee per posti non vacanti di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
- c) supplenze temporanee.



I supplenti delle lettere a) e b) vengono nominati dal Provveditore che attinge da graduatorie permanenti mentre le supplenze temporanee vengono assegnate dal preside da graduatorie di istituto.

Il personale non di ruolo destinatario dell'aumento ex art. 53 oggi quindi corrisponde ai supplenti previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 4 L. 1241/99 in quanto nominati dal Provveditore e su cattedre libere fino al termine dell'anno scolastico prima del 31 dicembre.

La sovrapposibilità tra supplenze annuali su posti vacanti e supplenze su posti non vacanti con durata di fatto annuale è ulteriormente avvalorata dall'esame delle norme che definiscono l'anno scolastico a fini retributivi.

La nozione di anno scolastico è contenuta nell'art. 11, comma 14, l. 124/1999 e corrisponde ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero con la prestazione del servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini finali.

Ai fini della spettanza dell'aumento ex art. 53 il termine supplenze va quindi inteso come incarico a tempo determinato per un periodo di tempo non inferiore ai 180 giorni reiterata per due anni consecutivi.

Alla luce di tali considerazioni la domanda del ricorrente è accoglibile con riferimento agli incarichi a tempo determinato che abbiano avuto tale durata (si veda, in senso conforme, la recente sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 45/12 del 18.1-6.2.2012 in causa Orsello/MIUR).

All'udienza del 16.5.2012, le parti hanno determinato concordemente il *quantum* a titolo di scatti biennali in € 1.711,96, conteggio che può quindi essere posto a base della decisione.

Il Ministero convenuto va pertanto condannato a pagare al ricorrente detta somma.

Dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili spettano al ricorrenti gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, co. 6, l. 312/91 e art. 22, co. 36, l. 724/94, che non consente il cumulo tra tali due voci (e cfr. Corte Cost.

27.3.2003 n. 82) - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e, in mancanza di nota spese, si liquidano in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell'Ambito Territoriale di Cuneo;
- dichiara tenuto e condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,



DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, a pagare al ricorrente a titolo di scatti biennali maturati in corso di rapporto la somma di € 1.711,96, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;

- condanna parte convenuta a pagare al ricorrente le spese processuali, che liquida, in complessivi € 1.500,00 e in € 42,50 per esposti, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Cuneo, il 30 maggio 2012.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Casarino

